

considerando che le altre tasse per richieste particolari sono destinate a coprire, in linea di massima, le spese per il disbrigo di tali richieste da parte dell'Ufficio, in particolare per la procedura di decisione in merito;

considerando che a fini di flessibilità nella gestione dei costi, il presidente dell'Ufficio deve essere autorizzato a determinare le tasse dovute per le relazioni di esame, già esistenti alla data della domanda ma non disponibili per l'Ufficio, e per specifici servizi resi;

considerando che possono essere rimosse soprattasse allo scopo di ridurre le spese inutili a carico dell'Ufficio derivanti da omissioni del richiedente o del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

considerando che alla luce dell'articolo 117 del regolamento di base, il presente regolamento deve entrare in vigore quanto prima possibile;

considerando che è stato consultato il consiglio di amministrazione dell'Ufficio;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la tutela delle varietà vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Le tasse da pagarsi all'Ufficio a norma del regolamento di base o del regolamento di procedura vengono applicate in conformità del presente regolamento.
2. Le tasse dovute sono fissate, richieste e pagate in ecu.
3. Le stesse disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano alle soprattasse dovute all'Ufficio.
4. Le tasse rimosse dalle autorità degli Stati membri a norma del regolamento di base o del presente regolamento sono disciplinate dalle disposizioni di diritto nazionale dello Stato membro interessato.
5. Le decisioni sugli importi delle tasse e sulle modalità di pagamento adottate dal presidente dell'Ufficio in forza del presente regolamento sono pubblicate nel bollettino dell'Ufficio stesso.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. Le parti del procedimento ai sensi delle norme di procedura sono tenute al pagamento delle tasse e soprattasse dovute per ciascun fatto rilevante. Se più parti agiscono congiuntamente, o sono rappresentate congiun-

tamente ciascuna di esse è tenuta al pagamento in qualità di obbligata solidale.

2. Salvo diversa disposizione del presente regolamento, si applicano le disposizioni relative alla procedura dinnanzi all'Ufficio, segnatamente in materia di lingue, contenute nel regolamento di base e nel regolamento di procedura.

Articolo 3

Modalità di pagamento

1. Le tasse e soprattasse dovute all'Ufficio sono pagate mediante versamento su conto bancario intestato all'Ufficio.
2. Il presidente dell'Ufficio può autorizzare i seguenti modi di pagamento alternativi in base alle norme sui metodi di lavoro adottate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d) del regolamento:
 - a) consegna o invio di assegni bancari pagabili in ecu e intestati all'Ufficio
 - b) versamento in ecu su conto corrente postale intestato all'Ufficio;
 - c) pagamento sui conti correnti aperti in ecu presso l'Ufficio.

Articolo 4

Data alla quale l'importo si considera pervenuto all'Ufficio

1. L'importo delle tasse e soprattasse si considera pervenuto all'Ufficio il giorno in cui l'ammontare del versamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 venga accreditato su un conto bancario intestato all'Ufficio;
2. Qualora autorizzi altri modi di pagamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, il presidente indica nel contempo il momento cui l'importo si considera pervenuto.
3. Nel caso in cui l'importo non si consideri pervenuto all'Ufficio entro il termine prestabilito, questo termine si considera rispettato se, prima della sua scadenza, vengono presentate all'Ufficio prove documentali sufficienti da cui risulti che il pagatore ha espletato gli atti necessari.
4. Si considera necessario, ai sensi del paragrafo 3, il fatto che la persona che paga, abbia debitamente dato ordine ad un istituto bancario o ad un ufficio postale di versare l'importo in ecu su un conto bancario intestato all'Ufficio.
5. Le prove documentali si considerano sufficienti ai sensi del paragrafo 3 quando viene presentata una ricevuta dell'ordine di versamento, rilasciata da un istituto bancario ovvero, da un ufficio postale.